



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE PER L'ANNO 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Importo lavori netti anno 2014	€	33.808,17
- Oneri per la sicurezza	€	1.200,00
- I.V.A. 22%	€	7.701,80
- Sommano complessivamente	€	<u>42.709,97</u>

F.to Il Progettista
p.i. Roberta Bottoni

F.to Il Responsabile del Procedimento
dott. Luca Rossi

Modena, 24 aprile 2014

art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione per l'anno 2014, dei servizi inerenti alla cura e manutenzione degli impianti a verde nelle scuole medie superiori e negli edifici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Modena, e più precisamente l'esecuzione dei lavori previsti, di durata annuale, nell'allegato progetto generale di manutenzione, redatto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, relativamente ad un ciclo culturale da svilupparsi compiutamente nel corso dell'anno, con esclusione delle potature delle essenze d'alto fusto.

art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori oggetto del presente appalto consistono pertanto, in via principale conformemente a quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, nelle seguenti prestazioni e forniture:

- falciature di tappeti con asporto dei residui di sfalcio, e loro trasporto a discarica;
- pulizia di tappeti e asporto foglie;
- potature di siepi e/o cespugli e manutenzione casse con cespugli;
- vangature, zappature, concimazioni per cespugli, siepi, essenze d'alto fusto giovani, che necessitino di tali interventi in base al progetto o a disposizione della D.L.;
- irrigazione con autobotte ovvero manuale da punti di presa idrica disponibili;
- spollonatura, sia al colletto sia alla base del tronco (per i Tigli); al tronco (per le altre essenze);
- abbattimento, con estirpazione radici e avvio a discarica di piante secche di vari generi e specie, o affette da patologie che ne comportino l'eliminazione;
- fornitura e piantagione di essenze, e fornitura di pali tutori;
- fornitura e stesa terreno vegetale e formazione prati;
- diserbo chimico localizzato per essenze erbacee intorno a vialetti e cordoli;
- ripristino cordoli e recinzioni e posa supporti di metallo per protezione alberature;
- fornitura e stesa di stabilizzato o ghiaia in vialetti interni ad aree verdi;
- manodopera;
- noli.

art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle prestazioni e delle forniture comprese nell'appalto ammonta per l'anno 2014 a € 42.709,97 (IVA compresa) così come specificato nell'allegato quadro economico.

art. 4 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del D.Lgs.n.163/2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al - 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, nell'ipotesi di cui all'art.132 comma 3 del D.Lgs.n.163/2006 e al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto per altri lavori - come individuate nella tabella «A» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

art. 5 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

art. 6 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di accordo, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

art. 7 - DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4 e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- 1) Il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) Il progetto generale di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1;
- 4) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia prestata, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una

nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Nel caso non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori.

L'impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate.

All'atto della consegna dei lavori, la D.L. fornirà la data di inizio e il programma dettagliato per l'esecuzione dei lavori relativi ai cicli di operazioni colturali previsti nel progetto generale di manutenzione, definiti d'intesa con l'assuntore dei lavori.

L'Impresa si assumerà piena responsabilità dei rilievi ricevuti in consegna dall'Amministrazione, avrà quindi l'obbligo di controllarli entro il periodo concordato con la D.L., riferendo poi all'Amministrazione le discordanze eventualmente riscontrate. L'Impresa sarà quindi responsabile della perfetta aderenza delle opere agli elaborati del progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni impartite dalla D.L. durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Qualora l'Impresa riscontri delle discordanze tra lo stato di fatto e il progetto, dovrà comunicarlo con nota scritta alla D.L..

art. 10 - PROGRAMMA DEI LAVORI - PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il programma dei lavori di cui all'art. 6 deve predefinire in particolare i tempi di inizio e conclusione di ognuna delle operazioni colturali cicliche, con particolare riferimento alle falciature da eseguirsi sul complesso degli impianti a verde, oggetto dell'appalto e la data di inizio del ciclo colturale eventualmente compreso nel programma, nonché eventuali priorità nell'esecuzione dei lavori stessi.

I programmi di lavoro dovranno essere sottoscritti dalla D.L. e dal Responsabile Tecnico della Ditta Appaltatrice.

I termini di inizio potranno essere modificati dalla D.L., in relazione all'andamento meteorologico stagionale, restando vincolante la durata delle operazioni espressa in giornate lavorative, prevista dal programma salve sospensioni accordate dalla D.L. per motivi meteorologici o per sopraggiunta inaccessibilità di una o più delle aree in questione.

Fatta salva l'ipotesi di sospensione/proroga accordata preventivamente dalla D.L., il mancato rispetto dei tempi previsti dal programma per l'esecuzione di ciascun'operazione ciclica di falciatura comporterà una sanzione di € 150 per ogni giorno di ulteriore ritardo, indipendentemente dal numero di impianti per i quali non risultino completati i lavori.

Ove però, quale sia la lavorazione da eseguire, la natura della stessa e/o l'ubicazione dell'area di lavoro comportino l'occupazione temporanea per gli accantieramenti di aree e spazi destinati alla pubblica viabilità o al parcheggio, oltre all'eventuale penale forfettaria di cui al precedente comma, si applicherà un'ulteriore penale di € 50 al giorno per ogni giornata - o sua frazione - di occupazione delle aree pubbliche in fregio ad ogni singolo impianto non completato, eccedente quanto fissato dal programma dei lavori.

Le penali di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mancata raccolta, asporto e allontanamento dei residui dell'attività e di perfetta pulizia delle aree contermini, in quanto su di esse si trovino a giacere i residui stessi.

Le penali si applicano solo per le lavorazioni previste in sede di programma dei lavori, e non già all'ipotesi di ulteriori interventi aggiuntivi disposti in via d'urgenza dalla D.L.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

art. 11 - LAVORI IN ECONOMIA

L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'Amministrazione appaltante, nel numero e per la durata richiesti dalla Direzione Lavori, gli operai ed i mezzi occorrenti per l'esecuzione di eventuali lavori in economia, non previsti, che dovessero rendersi necessari in corso d'anno.

Le prestazioni di mano d'opera saranno compensate con gli appositi articoli dell'Elenco Prezzi Unitari con la deduzione del ribasso d'asta pattuito.

Analoga possibilità, nei limiti delle somme in diretta amministrazione e alle medesime condizioni sopra riportate, vale per lavorazioni a misura non previste in progetto ma comunque quotate in elenco prezzi.

In caso la D.L. intenda far svolgere opere a verde e/o similari a quelle indicate o forniture di materiali i cui prezzi non siano indicati nell'allegato elenco prezzi, ci si avvarrà del Bollettino prezzi aggiornati della Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Modena vigente al momento dell'offerta con la maggiorazione del 10% o, in difetto, a costo accertato o documentato, aumentato del 15% per le spese generali e del 10% per l'utile di impresa soggetti a ribasso d'asta.

art. 12 - PREZZI DI ELENCO

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi unitari che risultano dall'Elenco Prezzi allegato al contratto, con la deduzione del ribasso d'asta pattuito, ad esclusione della mano d'opera.

Tali prezzi comprendono:

A) PER GLI OPERAI: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonchè tutti gli oneri per le assicurazioni sociali.

B) PER I NOLI E PER I TRASPORTI: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari.

C) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere.

D) PER I LAVORI A MISURA: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari, la mano d'opera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta contrattuale, e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

art. 13 - SUBAPPALTI

Il subappalto sarà concesso secondo le disposizioni normative in vigore.

In relazione alle domande di subappalto il proposto subappaltatore dovrà possedere i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle specifiche attività oltre che la capacità tecnica conseguente da verificarsi in relazione all'esperienza precedente nel campo dell'attività oggetto del subappalto da correlarsi all'ammontare economico delle singole precedenti esperienze.

art. 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'art. 348 della legge n. 2248 sulle Opere Pubbliche, dell'art. 24 del Capitolato Generale, e dell'art. 25 del Regolamento n. 350 del 25 maggio 1895 avvertendo che la denuncia del danno di cui al precedente art. 24 deve sempre essere fatta per iscritto.

L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

art. 15 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO

L'Impresa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla sua responsabilità e ciò senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può porre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle Leggi, Regolamenti e prescrizioni emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc.

art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo, con scrittura privata, entro 60 (sessanta) giorni dall'esecutività della determinazione di aggiudicazione del servizio, previa comunicazione dell'ufficio competente.

art. 17 – MODALITA' PER I PAGAMENTI

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio, avverrà previa presentazione di regolari fatture e contabilità dei lavori.

art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese, le imposte e le tasse relative al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

art. 19 - CAUZIONE

1. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.lg. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113, comma 3, del D.lg. 163/2006.

La garanzia è prestata con le modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006.

art. 20 - OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale, l'Impresa è tenuta ad adempiere anche ai seguenti obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

- 1) L'Impresa deve possedere un recapito con numero di telefono in Modena o in un comune vicino.
- 2) L'Impresa è tenuta ad accertarsi dell'esistenza di linee e reti sotterranee, a quota terreno o aeree che possano interferire con le operazioni culturali e manutentive da eseguire, restando a suo esclusivo carico la riparazione di eventuali danni arrecati ad opere, impianti e reti, sia di pertinenza delle aree sia appartenenti al sistema delle opere di urbanizzazione, restando la stazione appaltante sollevata da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi incidente.
- 3) L'Impresa è tenuta a dirigere i cantieri mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole fasi di lavoro, l'Impresa dovrà comunicare alla D.L. il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Direttore dei cantieri. Gli elaborati relativi alla contabilità dei lavori

dovranno contenere tutte le misure e tutti gli sviluppi delle operazioni aritmetiche necessarie per identificare e verificare ogni lavoro a misura eseguito nel corso dell'appalto.

4) L'impresa è tenuta a segnalare adeguatamente secondo le norme vigenti il cantiere di lavoro stradale, consentire la viabilità con la segnaletica prescritta e, data la periodicità, brevità e ciclicità dei lavori, ripulire a regola d'arte ogni sera le aree stesse, procedendo così a "cantiere finito".

5) Resta a carico dell'impresa ogni onere e mansione relativa al conseguimento dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di aree pubbliche ove ciò risulti necessario per la conduzione del cantiere.

6) Nel caso di aree di particolare estensione, in deroga a quanto previsto al punto 5 l'impresa potrà ottenere dalla D.L. autorizzazione all'abbandono serale dei residui, adeguatamente accumulati fermo restando l'obbligo di provvedere all'asporto dei cumuli entro il termine di durata di ogni fase ciclica di lavorazione, specificato nel programma dei lavori. Ove l'Impresa non provvedesse autonomamente, e ferma restando l'applicazione delle penali, decorso inutilmente il termine fissato dalla D.L. in forma scritta, si procederà d'ufficio, con oneri a carico dell'Impresa.

7) L'Impresa è tenuta a garantire l'attecchimento per l'intera durata del contratto, e comunque per il periodo di almeno 1 anno, dei ripristini erbosi e delle eventuali sostituzioni e rinnovi di essenze arboree previste dal progetto o disposte dalla D.L., con obbligo di ripetizione a proprie spese degli interventi relativi a tappeti erbosi o a essenze di cui si accerti il mancato attecchimento, anche per danni dovuti a cause naturali, quali piogge, vento o gelo.

8) Prima di dare inizio alla cantierizzazione lungo gli assi viari, l'impresa sarà tenuta ad informarsi presso la D.L. dell'eventuale interessamento delle zone di intervento da altri cantieri relativi alla manutenzione stradale o delle reti tecnologiche in grado di interagire con la buona gestione dei lavori, dovendosi prendere atto di tali eventuali circostanze in sede di programmazione dei lavori senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Per l'esecuzione dei lavori lungo assi viari interessati da intensi flussi di traffico, dal passaggio di mezzi di trasporto pubblico e/o da destinazioni a parcheggio pubblico, l'organizzazione del cantiere dovrà essere specificamente concordata, anche in termini di orario di lavoro e di presenza dei mezzi d'opera nella pubblica via, in modo da rendere minimo il disturbo al traffico e alla sosta.

art. 21 - ADEMPIMENTI PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 118 D.lg. 163/06

L'Appaltatore dovrà aver trasmesso all'Amministrazione Provinciale prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La documentazione di cui sopra deve essere presentata comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

art. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai lavori e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'Impresa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità, sia civili sia penali, delle quali s'intendono perciò sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale.

art. 23 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore dovrà dimostrare, fornendone copia all'Amministrazione, di possedere una copertura assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (dipendenti) per i rischi inerenti la propria attività. Deve altresì possedere una copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso il Committente.

art. 24 – REVISIONE DEI PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 del Codice Civile.

art. 25 - DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA (indicazioni)

L'Appaltatore deve predisporre la documentazione di sua competenza, prevista dalle normative in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, che dovrà essere conservata in luogo noto del cantiere o esibita su richiesta del Committente o del suo incaricato.

L'Appaltatore deve sottoscrivere, quando previsto, il DUVRI, redatto in base all'art. 26 del D.lg. 81/2008 - Testo Unico.

Per le lavorazioni che rientrano in quanto previsto dall'Allegato XI del citato Decreto, l'Appaltatore dovrà verificare i contenuti del PSC o del PSS e firmare per presa visione del documento.

art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Amministrazione, la cessione totale o parziale del contratto.
2. L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto di diritto in base all'ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento delle autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
 - frode nell'esecuzione del contratto;
 - stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
 - inosservanza per almeno due volte delle disposizioni, comunicate per iscritto, del Responsabile del Procedimento;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - ritardo della fornitura ed esecuzione dei lavori senza giustificato motivo superiore a trenta giorni naturali e consecutivi;
 - mancata corrispondenza dei materiali alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9 del presente Capitolato e relativi elaborati progettuali;
 - cessione totale o parziale del contratto.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, vengono riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alle forniture e ai lavori eseguiti in modo completo e che vengano accettate.
4. L'Appaltatore deve in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.
5. Ogni contestazione in merito alle legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio può riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

art. 27 - PRINCIPI GENERALI PER L'ESECUZIONE E LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Gli interventi previsti dal presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei per garantire la conservazione e il buono stato vegetativo degli impianti a verde, e delle essenze arboree ed arbustive su di essi esistenti.

Le operazioni da eseguire, elencate nel progetto di manutenzione e relative schede, approvato congiuntamente agli atti per l'indizione della gara, saranno ulteriormente specificati in sede di programma dei lavori, di regola da consegnarsi - salvo il primo - all'impresa da parte della D.L. 10 gg. prima dell'inizio del ciclo delle operazioni culturali, e nei suoi contenuti di massima, concordato preventivamente con l'Impresa.

Eventuali variazioni al programma, da apportarsi per esigenze insorte ad insindacabile giudizio della D.L., dovranno essere comunicate all'Impresa in forma scritta con almeno una settimana d'anticipo salva l'ipotesi dell'insorgere d'imprevedibili, imprevisti e comprovati fattori d'urgenza, nel qual caso è accordato il diritto alla D.L. di impartire disposizioni anche verbali, ad effetto immediato, cui l'Impresa si obbliga a dare corso.

Nel caso in cui, dietro segnalazione dell'Assistente Tecnico delegato al controllo e sorveglianza lavori o per propria osservazione, la D.L. constatasse la inadempienza, la non esecuzione degli interventi manutentivi programmati, la D.L. può ordinare per iscritto direttamente all'Impresa appaltatrice l'esecuzione dei lavori richiesti.

La Ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Eventuali danni a piante presenti, dovranno essere rifusi alla stazione appaltante, comprese eventuali sostituzioni di piante od arbusti irrimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio.

Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del manto erboso, moria di piante formanti siepi o gruppi d'arbusti, moria d'erbe a seguito di permanenza sul terreno di prodotti di risulta dello sfalcio ecc.) dovranno essere prontamente riparati dalla Ditta assuntrice a sua cura e spese.

Nel caso in cui i lavori e le forniture non fossero state eseguite secondo il progetto e le prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la Direzione Lavori fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare, a proprie spese, ogni irregolarità.

Resta salva da parte del Committente la richiesta del risarcimento dei danni subiti, con particolare riferimento al rifacimento di tappeti erbosi o sostituzione d'essenze gravemente danneggiate: i danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause o negligenze imputabili all'appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini della Direzione Lavori.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei lavori, senza la precisa autorizzazione della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto dell'aggiudicazione.

Il responsabile tecnico dell'Impresa, dovrà acquisire dalla D.L. tutte le informazioni necessarie ad organizzare in assoluta autonomia gli itinerari previsti per l'esecuzione di ciascun Programma di Lavoro.

La D.L. avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

art. 28 - PULIZIE DEI TAPPETI, DEI CANTIERI E DELLE AREE PUBBLICHE CONTERMINI

Gli impianti da assoggettare a falciatura, secondo la periodicità sotto indicata dovranno preventivamente essere liberati da carte ed ogni tipo di detrito che deturpino il tappeto erboso ed ostacolino le successive falciature.

I cantieri di lavoro, alla cessazione dell'attività quotidiana, o al massimo il giorno successivo, dovranno risultare liberati dagli eventuali residui e, con essi, aree pubbliche contermini, aree per viabilità e sosta, cordionate, caditoie, dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito.

Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni impianto, a conclusione d'ogni ciclo di lavorazione.

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

art. 29 - RACCOLTA FOGLIE E PULIZIA CONCLUSIVA DELLE AREE PRATIVE AL TERMINE DELLA STAGIONE VEGETATIVA

Sui tappeti erbosi con elevata presenza d'alberi ed arbusti l'Impresa eseguirà a fine Novembre-inizio Dicembre, con la variabilità connessa all'andamento stagionale, una minuziosa rastrellatura, andanatura, raccolta delle foglie, provvedendo al conferimento delle stesse alla Pubblica Discarica, senza alcun onere aggiuntivo per lo smaltimento finale del materiale conferito.

Unitamente alle foglie, dovrà provvedersi alla raccolta d'ogni altro residuo giacente sulle aree di che trattasi, inorganico e organico, sia d'origine naturale o biologica, che costituito da manufatti di qualsiasi natura o loro frammenti o parti, così da lasciare le aree di che trattasi, all'avvio della stasi vegetativa invernale in condizioni di decoro e perfetta pulizia.

L'elenco degli impianti dove saranno eseguite tali raccolte di foglie, sarà comunicato nel programma ciclico di lavoro stagionale.

art. 30 - ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO

L'Amministrazione non è tenuta alla fornitura di nessun attrezzo utensile e macchinario necessario all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice dovrà pertanto disporre della dotazione minima d'attrezzature e mezzi operativi necessari all'esecuzione dei lavori tenuto conto della contemporaneità delle operazioni colturali previste.

I mezzi d'opera dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia acustico, sia chimico.

art. 31 - FALCIATURA DEI TAPPETI ERBOSI

La falciatura dei tappeti erbosi interverrà con la frequenza indicata in progetto, e secondo lo schema di seguito riportato, di regola 5 volte l'anno, salvo diversa disposizione della D.L., per ogni bene in elenco su cui si prevede la falciatura.

L'operazione preceduta dalla pulizia di cui all'art. 29, s'intende comprensiva di rifinitura, raccolta e conferimento a discarica dei residui di sfalcio.

Sono pertanto compresi negli oneri di falciatura i diserbi meccanici a regola d'arte intorno a cordunate (su ambedue i lati), muretti, siepi, panchine, ecc., nonché a siepi, cespugli ed essenze d'alto fusto, per le quali non si dovrà dar luogo a scortecciature.

E' riconosciuta la facoltà della D.L., in relazione alla situazione meteorologica e al conseguente stato vegetativo dei prati, di disporre ulteriori interventi di sfalcio su singoli beni, remunerati alle stesse condizioni previste in elenco prezzi.

La D.L. potrà altresì, per aree di particolare estensione o posizione, disporre che parte dei previsti interventi di sfalcio come da progetto, ovvero eventuali interventi aggiuntivi prescritti, intervengano senza raccolta dei residui.

In tale ipotesi la remunerazione interverrà con riferimento alle apposite voci in elenco prezzi.

art. 32 - SPOLLONATURA

Per spollonatura si intendono due diverse operazioni riportate ai punti 1 e 2 del presente articolo:

- 1) Intervento su alberi, in particolare Tigli, con l'eliminazione dei polloni cresciuti alla base del tronco, quindi l'asportazione con forbici dei rametti sviluppatisi sul tronco fino alla prima impalcatura.
- 2) Intervento su alberi con asportazione, mediante l'impiego di forbici, dei rametti sviluppatisi lungo il tronco fino alla prima impalcatura (da attuarsi a fine Maggio e/o preferibilmente a Settembre, su disposizioni della D.L.).

Per le due tipologie d'intervento l'elenco prezzi prevede due diverse remunerazioni.

art. 33 - PULIZIA FIORIERE

Comprende annualmente: 1 zappatura, 1 vangatura, 1 potatura, 5 pulizie periodiche delle essenze poste nelle fioriere presenti negli impianti (periodi di intervento indicati dalla D.L.), comprende inoltre 5 irrigazioni estive.

La D.L. può ordinare altre irrigazioni utilizzando il prezzo per irrigazione con botte di cespugli, già previsto nell'E.P.U.

Attesto che il presente documento è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo conservato agli atti della Provincia di Modena composto da n. 10 pagine

F.to IL RUP
(Dott. Luca Rossi)